



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 22 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TARIFFE PER APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER ANNO 2020
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 19:00, in modalità **videoconferenza** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Tessari Silvia	Presente
Stocco Giancarlo	Presente	Frezza Dario	Presente
Muraro Morena	Presente	Marchetto Alberto	Presente
Volpato Francesco	Presente	Lucarda Paolo	Assente
Martin Riccardo	Presente	Corò Maurizio	Presente
Bobbo Luciana	Presente	Deppieri Stefano	Assente
Niero Stefano	Presente	Benato Elisa	Presente
Bisson Daniele	Assente	Pieran Michele	Presente
Pesce Albino	Presente	Cervi Sabrina	Presente
Ardolino Giuseppe	Presente	Vivian Lavina	Assente
Favero Valentina	Presente	Marcato Marta	Assente
Zapparoli Giorgio	Presente	Gatto Pamela	Assente
Lorenzin Stefano	Assente		

Presenti 18 Assenti 7

Partecipa alla seduta da remoto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TARIFFE PER APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER ANNO 2020
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso che:

- l'art 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 668 della L. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015 questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell' art. 1 della L. 147/2013;
- con deliberazione di C.C. n.73 del 13/12/2017 sono state apportate importanti modifiche al piano della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Mira relativamente al sistema di raccolta della frazione vegetale;
- il DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 22 maggio 2017 n. 115) "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- con deliberazione di C.C. n.74 del 13/12/2017 sono state adeguate conseguentemente le relative disposizioni contenute nel "Regolamento per la applicazione della tariffa sui rifiuti";

Rilevato che:

ai sensi dell' art. 1, comma 651, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*

ai sensi dell' art. 1, comma 667 *"Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a*

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea"

ai sensi dell' art. 1, comma 652, come innovato dall' articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all' Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell' allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall' articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe della Tari corrispettivo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione dell' Ente competente entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell' articolo 1, ridisegna le competenze dell' autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- l' intervento di ARERA, nel corso del 2019, il quale è stato caratterizzato dall' approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all' emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 la quale dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall' anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall' ente territoriale che svolge le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all' utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell' articolo 3 bis del dl 138/2011,*

- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti
- l'art.5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);
- la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" sono individuate le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze del servizio rifiuti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, per quanto riguarda le utenze non domestiche il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle attività a causa dell'epidemia COVID-19;
- Considerato inoltre che al fine di ottemperare a quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 i Gestori in collaborazione con i Comuni devono individuare le utenze non domestiche soggette a chiusura per emergenza COVID-19 (art. 1 deliberazione ARERA 158/2020);
- Dato atto inoltre che ARERA nelle premesse alla deliberazione 158/2020 evidenzia l'opportunità di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico;

Atteso che:

- a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 sono stati approvati alcuni provvedimenti che parzialmente modificano il quadro normativo di riferimento:
 - Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) secondo cui, ai sensi dell'art. 107 comma 5, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
 - Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), secondo cui, ai sensi dell'articolo 148, sono allineati i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del DL 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013. Pertanto in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147, il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.

Rilevato che:

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni,*

in deroga al comma 683 e all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell' epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all' articolo 107 si prevede che:
 - Al comma 2 <<<Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge>>> (Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020);
 - Al comma 4 <<<Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall' articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020>>>;
 - Al comma 5 <<<I comuni possono, in deroga all' articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l' anno 2019, anche per l' anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L' eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l' anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>>;
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n.34 del 19/5/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all' articolo 138 si dispone l' allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della Tari corrispettivo con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l' abrogazione del sopra citato comma 4 dell' articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis dell' art.1 della Legge 147/2013;
- In base al combinato disposto dell' art. 107 , comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell' art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l' approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari corrispettivo e del bilancio di previsione è **attualmente il 31 luglio 2020** (termine che potrebbe ulteriormente slittare al 30/9/2020 per effetto della conversione in Legge del D.L. 34/2020, in discussione attualmente in Parlamento);

Considerato che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR)
- le criticità generate sull' economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l' anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione Tari corrispettivo, in ragione sia delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020) sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

Dato atto che;

- è stato istituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino per il servizio integrato dei rifiuti;

Considerato, inoltre, che:

- la Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 richiama quanto comunicato ai Comuni del bacino in data 15.11.2019 e con successiva nota n. 1072 del 18.11.2019, ovvero che può trovare applicazione il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, ossia il mantenimento per l'esercizio 2020 del piano finanziario 2019 e conseguentemente delle tariffe TARI e TARIP già applicate nell'esercizio 2019, salvo modifiche normative che cambino il quadro di riferimento: <<<*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*>>>;
- la Delibera di indirizzo n. 1/2020 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente del 28/05/2020 ha previsto per i Comuni TARIP quanto segue:
 - 1 di applicare per i 17 Comuni del Bacino in regime TARIP l'art.107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai comuni ed allo stesso Consiglio di Bacino di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
 - 2 di sospendere per i comuni TARIP l'emissione della bollettazione per le utenze non domestiche individuate nell'allegato A alla deliberazione 158/2020 ARERA, specificatamente alle tabelle 1a,1b 2, e 3 secondo le indicazioni di massima in allegato e ad esito dell'istruttoria in corso tra i singoli comuni ed i gestori. Per queste utenze il pagamento sarà ove possibile unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020, successiva al 15 novembre 2020, con possibilità di rateizzazione. Tale slittamento dovrà essere opportunamente assunto con medesima deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 1.
 3. di provvedere con successivo atto di indirizzo ad adottare un Regolamento tipo per la gestione della tariffa per i Comuni in regime Tarip, semplificato rispetto a quanto assunto negli anni precedenti ed in aderenza alla nuova regolazione Arera, in tempo utile per poterlo fare adottare dai comuni in regime Tarip entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, ovvero il 31 luglio 2020;
- con deliberazione n.4 del 26/6/2020 il Consiglio di bacino ha stabilito di dare applicazione all'art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 ovvero:
 - 1 di approvare, sulla base delle competenze attribuite all'Assemblea di Bacino dall'art. 9, comma 2, lett. j della convenzione istitutiva, le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 (deliberazioni dell'Assemblea di Bacino n. 4/2019 del 28.03.2019 e 14/2019 del 19

- dicembre 2019), anche per l'anno 2020, relativamente ai Comuni del Bacino che hanno adottato la tariffazione puntuale: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Salzano, Stra, Vigonovo;
- 2 di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - 3 di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020 a seguito del completamento dell'istruttoria ancora in corso;

Visto l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ravvisata la necessità di far proprie le determinazioni espresse dal Consiglio di Bacino con la deliberazione n.4 del 26/6/2020 circa l'opportunità di avvalersi del periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, approvando per il 2020 le tariffe 2019 e rinviando l'approvazione del piano finanziario, di competenza di detto Consiglio di Bacino, al termine ultimo del 31.12.2020, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

Ritenuto prevedere la sospensione dell'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020; per tali utenti si prevede un'unica emissione anche a conguaglio con scadenza 30 novembre 2020, con possibilità di rateizzazione;

Vista la deliberazione del C.C. n. 78 del 20/12/2018 con la quale è stata adottata la manovra **TARIP per l'anno 2019**;

Vista la deliberazione n. 4 del 28/3/2019 dell'Assemblea di Bacino “Venezia Ambiente” con la quale è stato approvato il Piano economico-finanziario e Piano tariffario dei Comuni in regime TARIP per il 2019, tra cui il comune di Mira;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione Consiliare;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 18
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Corò, Benato, Pieran, Cervi)

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di prendere atto della deliberazione n.4 del 26/6/2020 del Consiglio di bacino "Venezia-Ambiente" con la quale si è stabilito di dare applicazione all' art. 107 comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 27/2020 ovvero:
 - 1 di approvare, sulla base delle competenze attribuite all' Assemblea di Bacino dall' art. 9, comma 2, lett. j della convenzione istitutiva, le tariffe TARIP adottate per l'anno 2019 (deliberazioni dell' Assemblea di Bacino n. 4/2019 del 28.03.2019 e 14/2019 del 19 dicembre 2019), anche per l'anno 2020, relativamente ai Comuni del Bacino che hanno adottato la tariffazione puntuale: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Mirano, Quarto d' Altino, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Salzano, Stra, Vigonovo;
 - 2 di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - 3 di rimandare a successivi atti da assumere con deliberazione assembleare quanto previsto dalle Deliberazioni ARERA n. 443/2020, 57/2020, 102/2020 e 158/2020 a seguito del completamento dell' istruttoria ancora in corso;
3. di far proprie le determinazioni espresse dal Consiglio di Bacino deliberazione n.4 del 26/6/2020 circa l' opportunità di avvalersi del periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell' articolo 107, approvando per il 2020 le tariffe 2019 e rinviando l' approvazione del piano finanziario, di competenza di detto Consiglio di Bacino, al termine ultimo del 31.12.2020, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;
4. di stabilire che le tariffe dell' anno 2019 come adottate nella delibera di C.C. 78 del 20/12/2018 e successivamente approvate dall' Assemblea di Bacino "Venezia Ambiente" con delibera n. 4 del 28/3/2019 e 14/2019 del 19 dicembre 2019, verranno adottate anche per l' anno 2020;
5. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, di competenza di detto Consiglio di Bacino e che l' eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l' anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
6. di sospendere l' emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista l' introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020; per tali utenti si prevede un' unica emissione anche a conguaglio con scadenza 30 novembre 2020, con possibilità di rateizzazione;
7. Di trasmettere la presente adozione al succitato Consiglio di Bacino ;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 18
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Corò, Benato, Pieran, Cervi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4^a del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

Protocollo 0031009 del 03-08-2020

OGGETTO	TARIFFE PER APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO PER ANNO 2020
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Zapparoli Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo 0031009 del 03-08-2020

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: TARIFFE PER APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO
PER ANNO 2020**

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Sutto Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Protocollo 0031009 del 03-08-2020

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: TARIFFE PER APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO
PER ANNO 2020**

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Sutto Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Protocollo 0031009 del 03-08-2020